

## Le clausole di Damocle e la salvaguardia dell'equilibrio finanziario

Di Giacomo Lev Mannheim

### Introduzione

Quando decidiamo di accendere un mutuo o acquistare un'auto in leasing, ci vengono chieste delle garanzie: chi ci presta dei soldi vuole essere certo che, in un modo o nell'altro, onoreremo il nostro debito. Allo stesso modo i governi, quando spendono denaro pubblico, dovrebbero avere la certezza di "potersi permettere" quelle spese. Negli ultimi anni, in questo senso, la crescente importanza percepita dall'opinione pubblica nei confronti della finanza pubblica ha rinnovato l'attenzione sulla copertura finanziaria a cui le leggi sono obbligate. Ma ciò, come vedremo, non coincide necessariamente con una politica economica più responsabile e rigorosa: se per stanziare soldi pubblici avessero bisogno di accendere un mutuo, i governi farebbero molta fatica a trovare una banca pronta a concederlo, e non per colpa del *credit crunch*.

Com'è ovvio, data l'eterogeneità di fini e strumenti cui la finanza pubblica deve dare risposta, la previsione di "coperture" non è il risultato di un unico procedimento, uguale per qualunque misura di politica economica. Riassumendo, le tecniche utilizzate più frequentemente dal legislatore per garantire l'equilibrio interno di bilancio delle leggi sono due: la prima riguarda le spese "autorizzate" (come, normalmente, la costruzione di un'infrastruttura), cioè di cui è possibile contabilizzare un importo *ex ante* con relativa certezza, per le quali si è soliti prevedere tetti massimi vincolanti. Viceversa, per quelle spese che non possono essere puntualmente predeterminate – perché incerte nella loro entità, nella loro durata o in altri fattori – si è spesso fatto ricorso (e sempre di più negli ultimi anni) alle cosiddette "clausole di salvaguardia". Vi sono, infatti, ipotesi in cui gli oneri connessi a una legge non possono essere stimati con certezza e – di conseguenza – contenuti in un tetto massimo predeterminato. In tutti quei casi può ovviamente verificarsi che le variazioni future di entrata e di spesa che ne derivino producano squilibri finanziari per le casse pubbliche che, per rispettare il principio di pareggio di bilancio, devono essere ripianati da maggiori entrate o da minori uscite di pari entità.

A tale scopo sono state ideate le clausole di salvaguardia, che si fondano sull'esistenza di una garanzia ulteriore a quella prevista dalla legge in cui sono contenuti: qualora la spesa effettiva correlata a un determinato provvedimento dovesse eccedere le stime previste al momento della sua emanazione, la clausola di salvaguardia farebbe scattare automaticamente determinate misure di diminuzione delle uscite (cioè di tagli alla spesa pubblica) o di aumento delle entrate (cioè della pressione fiscale) del bilancio pubblico, così da garantire l'equilibrio finanziario e la

Giacomo Lev Mannheim è  
Fellow dell'Istituto Bruno Leoni

sostenibilità del provvedimento stesso.

Le clausole di salvaguardia sono state utilizzate frequentemente nelle ultime leggi di stabilità e non solo; come si vedrà, nell'utilizzarle il legislatore ha spesso tradito o comunque frainteso le ragioni di fondo per cui tali strumenti sono stati creati, finendo per scaricare la responsabilità dei tagli di spesa o (nella quasi totalità dei casi) degli aumenti di tasse ivi previsti ai governi successivi, e determinando in questo modo un solo risultato: il costante aumento della pressione fiscale e della spesa pubblica. In altre parole, questi strumenti sono stati utilizzati spesso per rinviare a un domani indefinito ciò che oggi non si vuole (o non si riesce a) fare, cioè abbassare la spesa pubblica o alzare le tasse. La conseguenza è il totale scollamento temporale – e quindi anche psicologico/elettorale – tra il momento in cui viene assunta una determinata decisione di politica economica e quello in cui tale decisione spiega i propri effetti; il che incide non solo sulla finanza pubblica, ma anche e soprattutto sul corretto funzionamento del sistema democratico.

Nel presente Focus, pertanto, cercheremo di ricostruire la storia e la *ratio* dell'istituto delle clausole di salvaguardia, esaminandone i casi di utilizzo più rilevanti o emblematici, compresi quelli più recenti, per analizzare le maggiori distorsioni venutesi a creare di conseguenza e tentare, infine, di tratteggiare l'unica possibile via d'uscita dal pericoloso circolo vizioso che tali distorsioni hanno generato e continuano a generare.

### **Nascita ed evoluzione delle clausole di salvaguardia**

Le prime clausole di salvaguardia sono state previste dal d.l. 6 settembre 2002, n. 194, come convertito dalla l. 246/2002. Tale provvedimento, cd. decreto "tagliaspese", ha inteso rendere più cogente la disposizione di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che impone l'obbligo di copertura finanziaria delle leggi recanti nuove o maggiori spese. Una delle misure ivi contenute, pertanto, concerneva le clausole di salvaguardia, adottate con il già accennato fine di limitare la spesa nell'ambito degli stanziamenti in leggi da cui scaturivano diritti soggettivi o comunque oneri non identificabili come tetti di spesa, in cui, pertanto, gli stanziamenti indicati avevano carattere previsionale; cioè, sostanzialmente, come semplice copertura di spese in eccesso rispetto a quanto preventivato, in attesa di nuovi stanziamenti.<sup>1</sup> La medesima legge confermava i tre strumenti tipici tassativi che il legislatore può adottare per disporre la copertura finanziaria delle leggi, già previsti dalla l. 468/1978, come novellata dalla l. 362/1988: (i) la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, (ii) il ricorso a fondi speciali e (iii) le modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Come opportunamente rilevato in dottrina, la tipizzazione dei mezzi di copertura costituì verosimilmente un tentativo di frenare la deliberazione di nuove spese da parte del legislatore mediante il ricorso continuo all'indebitamento.<sup>2</sup>

1 In particolare, la legge n. 295 del 30 dicembre 2002, contenente disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, conteneva una clausola di salvaguardia introdotta a seguito del parere in tal senso della Commissione bilancio del Senato, in base alla quale le disposizioni si sarebbero applicate nei limiti dello stanziamento, l'accertamento e la comunicazione dell'eventuale esaurimento dello stanziamento annuale sarebbe stato demandato ad apposito decreto interministeriale e – per gli ufficiali che avessero maturato il diritto al conseguimento dei benefici con decorrenza successiva a quella del decreto di cui sopra – l'applicazione dei benefici stessi sarebbe stata procrastinata all'esercizio successivo.

2 V. S. Scagliarini, "La copertura finanziaria delle leggi," in *Tecniche normative*, Vol. 2, sez. III, 2007.

Già dopo qualche mese, tuttavia, un nuovo *modus operandi* prese il sopravvento: la clausola iniziò ad essere interpretata alla stregua di un "mero" obbligo di monitoraggio della spesa, le cui eccedenze sarebbero state coperte con un fondo di riserva per le spese obbligatorie creato *ad hoc*. Tale prassi sollevò diverse critiche sin dalle sue primissime applicazioni.<sup>3</sup> La *ratio* con cui era stato introdotto l'istituto della clausola di salvaguardia, infatti, era vincolare il legislatore all'obbligo di copertura delle spese pubbliche anche in presenza di oneri difficilmente quantificabili, tramite la previsione di eventuali mezzi ulteriori che sarebbero stati a disposizione per coprire maggiori spese non preventivabili; la prassi applicativa, al contrario, si limitava a rimandare la copertura degli oneri a un meccanismo di rifinanziamento incerto nei tempi e nei modi, svuotando di significato l'applicazione della clausola.

Fino al 2009, le clausole utilizzate furono 98, di cui ben 88 configurate nei termini di un mero monitoraggio, secondo la censurabile procedura cui abbiamo accennato nel paragrafo precedente.<sup>4</sup> Nella stragrande maggioranza dei casi, dunque, le clausole di salvaguardia non hanno fatto altro che rinviare a disposizioni già autonomamente in vigore e cui i singoli ministeri interessati avrebbero comunque dovuto ricorrere, almeno in teoria. Solo in 10 casi del periodo considerato, invece, le clausole di salvaguardia sono state volte a rideterminare automaticamente in senso riduttivo la misura delle prestazioni indicate nella clausola stessa (ovvero a ricorrere a coperture finanziarie supplementari espressamente indicate), qualora si fossero verificati scostamenti nelle previsioni di spesa.

Qualche anno più tardi, il legislatore è intervenuto per correggere e migliorare la disciplina previgente in materia di leggi di carattere oneroso, tramite l'articolo 17 della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Con tale provvedimento, il legislatore si è discostato sensibilmente dalla precedente disciplina, secondo diversi punti di vista. L'articolo 17, infatti, non solo impone il monitoraggio costante delle conseguenze economiche prodotte dall'atto legislativo in questione, ma specifica altresì alcune caratteristiche obbligatorie delle clausole di salvaguardia, e cioè:

- il loro carattere "effettivo e automatico", che comporta l'indicazione *ex ante* delle "misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva";
- la corrispondenza temporale fra i "nuovi e maggiori oneri" e le relative coperture, così sancendo la fine della prassi di rifinanziamento futuro che ne aveva contraddistinto quasi il 90% delle applicazioni;
- l'integralità della compensazione finanziaria disposta dai provvedimenti di legge per provvedere agli squilibri economici eventualmente generati;
- la realizzabilità immediata delle misure disposte, senza il ricorso ad ulteriori provvedimenti legislativi o amministrativi.

### La crisi economica e il "ritorno" della finanza pubblica creativa

Come si è potuto constatare nel paragrafo precedente, l'utilizzo delle clausole di salvaguardia in Italia è stato introdotto relativamente di recente e per lungo tempo è stato utilizzato dal legislatore in maniera a dir poco strumentale, senza sortire quell'*accountability* della finanza pubblica cui l'introduzione dell'istituto si proponeva di dare luogo. Da una

3 Cfr., ad es., C. Forte, "Decreto taglia-spese: prime esperienze applicative", in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, p. 346 ss.

4 V. nuovamente S. Scagliarini, *op. cit.*

parte, infatti, non si è assistito ad alcuna tangibile “responsabilizzazione” della classe politica nell’ottica del raggiungimento e mantenimento di un sostanziale equilibrio di bilancio delle casse pubbliche. Dall’altra, il massiccio ricorso a clausole di stile, rimandi, indebitamento e meccanismi di rifinanziamento dei maggiori oneri incerti nell’*an* e nel *quantum* ha reso vano ogni tentativo di ricostruire l’esito delle diverse clausole di volta in volta inserite nelle 98 disposizioni promulgate tra il 2002 e il 2009 che le contenevano.

Al contrario, una serie di fattori, dal 2009 in poi, ha forzato tale processo di trasparenza sull’effettivo esito delle clausole di salvaguardia. Naturalmente, il primo e più importante fra tali fattori è rappresentato dalla riforma che ha investito la disciplina delle clausole di salvaguardia. Ma un ruolo di primo piano è stato giocato – paradossalmente – dalla crisi economica, che, a partire dal 2011, ha sortito una serie di provvedimenti di carattere economico frequenti e rilevanti da parte dei governi che si sono succeduti, cui la Corte dei Conti e l’opinione pubblica hanno mostrato crescente interesse e sensibilità, anche nell’analisi degli effetti economici delle norme ivi contenute.

Ciò, beninteso, non significa certo che l’utilizzo delle clausole di salvaguardia sia stato da allora più responsabile o idoneo allo scopo per cui tali clausole furono ideate. Al contrario, come si vedrà, ciò cui si è assistito è un vero e proprio gioco della patata bollente, in cui le coperture vengono scaricate e trasferite sull’immediato futuro, con l’aggravante – appunto – di aver reso ancor più complessa l’attribuzione di precise responsabilità politiche. In ogni caso, la previsione dei citati criteri da parte dell’articolo 17 della l. 196/2009 ha determinato una biforcazione tra l’adozione di clausole di salvaguardia “pure”, cioè conformi al dettato della norma, e clausole di salvaguardia “miste”, che pur concretizzandosi in misure esterne al perimetro del dettato normativo sono state ricomprese nominalmente (seppur impropriamente) nell’alveo delle clausole di salvaguardia, condividendone gli obiettivi di fondo.

Le clausole di salvaguardia “pure” sono, infatti, quelle rispondenti ai criteri previsti dall’articolo 17 della l. 196/2009. Si tratta, in genere, di strumenti di riduzione di spese o incremento di entrate relativi al medesimo ambito applicativo della misura di cui si intende limitare l’onere, oppure di clausole che prevedano la rideterminazione dei benefici concessi da tale misura.

Un’emblematica serie di provvedimenti, in questo senso, ha avuto per oggetto l’aumento dell’iva dal 20 al 22% intervenuto fra il 2011 e il 2013. La prima delle clausole di salvaguardia oggetto di tale percorso risale infatti al luglio del 2011, quando il governo adottò una manovra correttiva alla legge di stabilità dell’anno precedente,<sup>5</sup> con l’obiettivo di garantire il pareggio di bilancio attraverso l’adozione, entro il 30 settembre 2013, di provvedimenti di riordino della spesa sociale, nonché di riduzione dei regimi di agevolazione fiscale, tali da determinare effetti positivi ai fini dell’indebitamento netto non inferiori a 4 miliardi per il 2013 e a 20 miliardi annui a partire dal 2014. Se tali obiettivi non fossero stati raggiunti, sarebbe “scattata” una clausola di salvaguardia avente ad oggetto una cospicua riduzione delle cosiddette *tax expenditures* (cioè i regimi di esenzione, esclusione, deduzione e detrazione fiscali sulle imposte sul reddito), pari al 5% nel 2013 e al 20% a partire dal 2014.

Tuttavia, non fu necessario attendere il 2013 per assistere allo “scoppio” – o all’eventuale “disinnesco” – della clausola di salvaguardia. Pochi mesi più tardi, infatti, l’improvviso e vertiginoso aumento dello *spread* e la conseguente instabilità delle casse pubbliche, seguite dalla celeberrima lettera della BCE al governo italiano, resero necessaria l’adozione della

cosiddetta “manovra di ferragosto”,<sup>6</sup> con cui l'esecutivo anticipò l'adozione della riduzione delle *tax expenditures* al 5% nel 2012 e al 20% a partire dal 2013, con l'obbligo di sancire ulteriori aumenti di imposte, aliquote e accise, ove la predetta riduzione non fosse stata adottata entro il 30 settembre 2012 e il dispiegamento dei suoi effetti non avesse condotto a un risparmio di 4 miliardi nel 2012, 16 nel 2013 e 20 a decorrere dal 2014.

L'acuirsi della crisi e il cambio di governo determinarono l'adozione di una terza “manovra” nel corso del 2011: trattasi del decreto “Salva Italia”,<sup>7</sup> che sterilizzò la riduzione delle *tax expenditures* sostituendola con un aumento dell'aliquota Iva ordinaria pari a 2 punti percentuali a partire dall'ottobre 2012 e a 0.5 punti a far data dal 2014 (nonché dell'Iva agevolata, pari a un punto percentuale). Anche tale misura fu sottoposta a una clausola di salvaguardia, cioè la mancata entrata in vigore (e non solo adozione) del riordino della spesa sociale e della revisione delle agevolazioni fiscali entro il 30 settembre 2012, per una rideterminazione degli effetti di riduzione dell'indebitamento netto pari a 13.1 miliardi per il 2013 e a 16.4 miliardi annui a decorrere dal 2014. Il governo, cioè, contava sul fatto che un aumento della tassazione sui consumi sarebbe stato preferibile rispetto a quello sul lavoro, e che, in ogni caso, il riordino della spesa pubblica avrebbe potuto contribuire a bloccare – o quantomeno prorogare – l'entrata in vigore degli aggravii fiscali.

L'anno seguente, il provvedimento sulla *spending review* emanato dall'esecutivo differì al 1 luglio 2013 l'aumento delle aliquote Iva, riducendo contestualmente l'aumento previsto sia per quella ordinaria che per quella agevolata, a condizione che nel frattempo la legge di stabilità 2013 adottasse opportune misure di riordino della spesa pubblica e di revisione delle agevolazioni fiscali, computando le maggiori risorse recuperate per evitare l'aumento dell'Iva. Misura, quest'ultima, effettivamente contemplata dalla legge di stabilità,<sup>8</sup> che ha ridotto a un punto l'aumento dell'aliquota sull'Iva ordinaria a partire dal luglio successivo, escludendo ulteriori aumenti per quella agevolata e per gli anni a seguire.

Nel giugno 2013, il nuovo esecutivo ha prorogato ulteriormente l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'Iva all'ottobre 2013, subordinando tale misura alla (ormai consueta) mancata introduzione di misure di riordino della spesa sociale o di revisione delle agevolazioni fiscali con effetti sull'indebitamento netto non inferiori – da ultimo – a 6.560 milioni annui. Nell'autunno successivo, tuttavia, l'aliquota ordinaria dell'Iva è aumentata al 22%.

Negli ultimi due anni di legislatura non si è verificato alcun cambio di passo nella modalità e nella frequenza dell'utilizzo delle clausole di salvaguardia. Nella legge di stabilità 2014,<sup>9</sup> ad esempio, era previsto che il governo assicurasse (tramite variazioni delle aliquote e riduzioni di agevolazioni e detrazioni) un maggior gettito per le casse pubbliche pari a 3 miliardi di Euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a partire dal 2017. Tale adeguamento non sarebbe dovuto avvenire nel caso in cui, nel frattempo, fossero intervenuti provvedimenti normativi che avessero assicurato, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Anche in questo caso, pertanto, si prevedeva una drastica riduzione delle *tax expenditures* (cioè, in definitiva, un aumento della pressione fiscale) per finanziare voci di spesa pubblica, “promettendo” di scongiurare tale

6 D.l. 138/2011.

7 D.l. 201/2011.

8 L. 228/2012.

9 L. 147/2013, art. 1, comma 430.

riduzione tramite la razionalizzazione e revisione della spesa stessa.

La legge di stabilità 2015<sup>10</sup>, tuttavia, ha rinviato l'applicazione di quanto previsto al 2016. In poche parole, nel 2014 il governo aveva individuato la copertura a nuove spese per 3 miliardi di Euro in una manovra di *spending review* o, subordinatamente, nell'applicazione di misure di variazione delle aliquote e riduzione di agevolazioni e detrazioni, ovviamente di pari valore. Di fatto, 3 miliardi di spesa previsti dalla legge di stabilità 2014 non sono stati coperti né dalla riduzione di altre spese, né da un aumento delle entrate, nonostante ciò fosse stato esplicitamente previsto. La legge di stabilità 2015, dunque, ha rinviato la concreta individuazione delle coperture di quei 3 miliardi al 2016. Ciò ha comportato non soltanto la totale elusione degli obblighi imposti a tutela dell'equilibrio finanziario dalla clausola di salvaguardia; quest'ultima, infatti, è risultata essere l'alibi per effettuare ulteriori spese non coperte, rimandando l'onere e la responsabilità delle relative coperture agli anni (e ai governi) successivi.

Come anticipato in precedenza, negli ultimi anni sono inoltre state etichettate come "clausole di salvaguardia" disposizioni non rispondenti a quanto previsto dall'articolo 17 della l. 196/2009, e viceversa sono state adottate misure del tutto conformi al dettato legislativo, ma con modalità e in contesti diversi da quelli ivi disciplinati, come per esempio previsioni di variazioni automatiche di entrate o di spese non correlate al monitoraggio degli effetti di finanza pubblica di un determinato provvedimento, ma volte a garantire il raggiungimento di obiettivi fiscali generali: basti pensare ai meccanismi di sterilizzazione del maggior gettito Iva derivante da incrementi del prezzo del petrolio mediante corrispondenti riduzioni delle aliquote di accisa, oppure all'aumento delle aliquote delle accise su benzina e gasolio per un introito pari a circa 700 milioni annui determinato in caso di eventuale rifiuto del Consiglio dell'Unione Europea della richiesta del governo italiano di una deroga che autorizzasse l'estensione del meccanismo di *reverse charge* dell'Iva al settore della grande distribuzione.

## Conclusioni

Originariamente, le clausole di salvaguardia furono introdotte nel nostro ordinamento per evitare che obiettive difficoltà di relativa certezza nelle previsioni di spesa si traducessero in una sorta di "deficit occulto" delle casse pubbliche (e quindi di nuovo debito). Ciononostante, è evidente – alla luce di quanto esaminato nei paragrafi precedenti e sottolineato in diverse occasioni anche dalla Corte dei Conti – che nell'esperienza di governo degli ultimi anni tali clausole, lungi dal controbilanciare le maggiori spese prodotte da previsioni non corrette nei provvedimenti legislativi di politica economica, hanno invece assunto la funzione opposta, cioè quella di permettere la creazione di nuove tasse e di nuovo debito, rimandando la "resa dei conti" con la realtà dei flussi di cassa pubblici a tempi futuri. Una prassi, questa, testimoniata da ultimo dalle ultime due leggi di stabilità, in cui la previsione di una precedente clausola di salvaguardia non è bastata a frenare le spese ad essa correlate, bensì, al contrario, ha costituito l'alibi per aumentare i debiti (solo momentaneamente) così generati, autorizzandone di nuove l'anno successivo, senza che si sia verificato alcun aumento delle entrate o riduzione delle uscite.

Di fatto, le clausole di salvaguardia paiono ormai costituire una sorta di "foglia di fico" volta a coprire la difficoltà, da parte del legislatore, di assumere decisioni di finanza pubblica che potrebbero rivelarsi politicamente "sensibili". Rinviare a un tempo futuro e indeterminato l'adozione di scelte concrete, limitandosi a definire solamente criteri d'indirizzo e opzioni

alternative (indifferenti dal punto di vista finanziario, non certo da quello politico) di copertura delle manovre di politica economica, è tuttavia una pratica che finisce per indebolire non solo la conoscibilità e prevedibilità delle decisioni di finanza pubblica, ma lo stesso, già flebile, legame democratico dato dalla responsabilità politica.

Per altro verso, è di fondamentale importanza sottolineare il profondo legame esistente – in senso inversamente proporzionale – fra clausole di salvaguardia e revisione della spesa pubblica. Non è un caso, infatti, che negli ultimi anni proprio la *spending review* abbia costituito il principale contrappeso agli aumenti della pressione fiscale, a testimoniare – al di là di ogni facile retorica – la difficoltà di adottare tagli alla spesa, come confermano i continui rinvii.

Effettuare spese in deficit oggi significa, indirettamente, ipotecare una quota del gettito fiscale futuro, così da poter ripagare il debito con i relativi interessi: ecco perché è una pratica che dovrebbe essere evitata. Ma le clausole di salvaguardia rischiano di avere effetti perfino peggiori, in quanto, prevedendo incrementi futuri del gettito fiscale, complicano anche il semplice “non aumento” della tassazione. Ecco perché, ancora una volta, emerge distintamente l'esigenza che, anche per diminuire il carico fiscale, venga adottato al più presto un programma di revisione, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; mascherare le responsabilità dietro a trucchi contabili, ivi comprese le clausole di salvaguardia, potrebbe servire al più a rimandare ulteriormente il problema.

Ad oggi, la *spending review* “imposta” dalle diverse clausole di salvaguardia potrebbe dover raggiungere i 19 miliardi nel 2016 e i 26 miliardi a partire dal 2017, per evitare ulteriori aumenti delle aliquote Iva o delle accise su benzina e gasolio. Importi che giustificano una certa titubanza nel valutare gli effetti generati dal bonus Irpef, dalla decontribuzione o dalla riduzione della base imponibile dell'Irap promossi dall'attuale esecutivo, in quanto i benefici prodotti da dette misure rischierebbero di essere del tutto vanificati, se paragonati all'eventuale aumento della pressione fiscale che sarebbe generato da un nuovo rinvio della revisione della spesa. L'auspicio, in questo senso, è che la prossima legge di stabilità riesca a “disinnescare” le clausole di salvaguardia previste per il 2016 e interrompa l'uso strumentale e scorretto che se n'è fatto negli ultimi anni. Rimandare ulteriormente il problema, viceversa, comporta il rischio che presto possa diventare davvero troppo tardi per continuare a farlo.



## IBL Focus

### Chi Siamo

L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

### Cosa Vogliamo

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: "liberale", "liberista", "individualista", "libertaria". I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito "il fine politico supremo": la libertà individuale. In un'epoca nella quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l'IBL vuole promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.